

Camera dei Deputati

**Legislatura 16
ATTO CAMERA**

Sindacato Ispettivo

ODG IN COMMISSIONE : 0/05565/002/13
presentata da **RUSSO PAOLO** il **18/12/2012** nella seduta numeroStato iter : **CONCLUSO**Assegnato alla commissione :
XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO	GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA	DATA evento
PARERE GOVERNO		
BRAGA FRANCO	SOTTOSEGRETARIO DI STATO, POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	12/18/2012

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

ACCOLTO IL 18/12/2012
PARERE GOVERNO IL 18/12/2012
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 18/12/2012
CONCLUSO IL 18/12/2012

TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 0/5565/2/13

presentato da

martedì 18 dicembre 2012

La XIII Commissione,

esaminata la proposta di legge C.5565,

premesso che:

con il provvedimento in esame si intende compiere un deciso passo in avanti nel contrasto delle frodi nell'ambito del mercato degli oli di oliva vergini, a tutela dell'industria «seria» del Paese;

il fenomeno delle frodi - che caratterizza numerose produzioni italiane - ha raggiunto dimensioni particolarmente preoccupanti in questo comparto, che costituisce un'eccellenza dell'agroalimentare italiano e un prodotto simbolo del made in Italy nel mondo; secondo dati forniti da organizzazioni di categoria (Unaprol), il fenomeno della contraffazione nel settore degli oli ammonta a circa 100 milioni di euro e mette a rischio un patrimonio ambientale con oltre 250 milioni di piante sul territorio nazionale, che garantisce un impiego di manodopera per circa 50 milioni di giornate lavorative all'anno e un valore di circa 2 miliardi di euro riferito ai prezzi base del prodotto;

oltre alle motivazioni relative alla necessità di tutelare i consumatori e un comparto produttivo di grande valore economico, molto preoccupanti appaiono tuttavia le nuove caratteristiche con le quali si presentano le frodi in questo settore e l'interesse che esso ha suscitato nella criminalità organizzata; appare quindi indifferibile fornire un deciso sostegno operativo e legislativo all'attività di prevenzione e di contrasto delle frodi, sul piano delle regole e dei controlli;

ritenuto che:

nel corso dell'esame svolto dalla Commissione Agricoltura della Camera è stata svolta una puntuale analisi del testo trasmesso dal Senato, anche attraverso un'articolato ciclo di audizioni informali, che ha coinvolto le organizzazioni agricole, le organizzazioni dei produttori oleari e i rappresentanti degli organismi di controllo e dei corpi di polizia, con competenze nel settore;

sono stati altresì acquisiti i pareri delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio, Finanze, Attività produttive, Affari sociali, Politiche dell'Unione europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

nel complesso, da tale esame è emersa una valutazione complessivamente positiva del provvedimento; sono emersi tuttavia anche numerosi rilievi e perplessità sulla formulazione di singole disposizioni, che sono stati oggetto di emendamenti e che meritano di essere presi in attenta considerazione;

tenuto conto, in particolare, dei rilievi concernenti le disposizioni di seguito indicate;

all'articolo 1 (Modalità per l'indicazione di origine), è stato suggerito: di prevedere che l'indicazione dell'origine dell'olio d'oliva sia riprodotta in etichetta nello stesso campo visivo e in prossimità della denominazione di vendita ovunque essa sia riportata; di approfondire le disposizioni sull'uso del termine «miscela», anche in relazione a quanto previsto dalla normativa europea; di introdurre una specifica norma sanzionatoria in caso di violazione degli obblighi previsti al medesimo articolo 1;

all'articolo 2 (Comitato di assaggiatori), che novella l'articolo 43 del decreto-legge n. 83 del 2012, è stata rilevata l'esigenza di adeguare la normativa al regolamento (CEE) n. 2568/91, e successive modificazioni, e in particolare di non riprodurre nella legislazione nazionale le disposizioni sulle modalità di verifica delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini già contenute nel citato regolamento; è stato altresì suggerito di specificare che il comitato di assaggiatori riconosciuto è quello di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 febbraio 2012, in quanto solo i comitati di assaggio ufficiali possono eseguire la determinazione organolettica su campioni prelevati ufficialmente per il controllo;

all'articolo 3 (Ulteriore modifica all'articolo 43 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), in tema di pubblicazione dei risultati delle analisi sul contenuto di alchil esteri, è stata rilevata l'esigenza di far riferimento solo agli oli extravergini e non agli oli vergini, posto che solo per la prima categoria è stato previsto un limite (e correggere altresì l'espressione utilizzata per indicare tali sostanze, facendo riferimento a «metil ed etil esteri degli acidi grassi»; è stata altresì segnalata l'opportunità di specificare che l'avvio del piano straordinario di sorveglianza non impedisce l'utilizzo della dicitura riferita all'Italia e la commercializzazione del prodotto fino al termine del procedimento;

all'articolo 4 (Divieto di pratiche commerciali ingannevoli), è stata rilevata l'opportunità di estendere la previsione di cui al comma 3 anche gli oli vergini di oliva, considerato che l'articolo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 29/2012 prevede l'utilizzo delle caratteristiche organolettiche anche per tale tipologia di olio;

all'articolo 6 (Ipotesi di reato connesse alla fallace indicazione nell'uso del marchio), si segnala una numerazione non corretta del capoverso, dal momento che nell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003 è stato già inserito un comma 49-quater;

all'articolo 7 (Termine minimo di conservazione e presentazione degli oli di oliva nei pubblici esercizi), è stata segnalata l'esigenza di riformulare il comma 2, al fine di prevedere un chiaro riferimento ai dispositivi di chiusura «antirabbocco» e un più ampio richiamo alla normativa vigente in materia di etichettatura, richiamata dal testo solo per l'indicazione dell'origine e del lotto di produzione; (andrebbe altresì riferita al comma 2 la sanzione indicata al comma 3;

all'articolo 8 (Poteri della Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di intese restrittive nel mercato degli oli di oliva vergini), è stato rilevato che esso conferma le competenze dell'Autorità in materia di tutela della concorrenza, ma al tempo stesso adotta una formulazione che potrebbe risultare limitativa delle medesime competenze, nel settore dell'olio vergine di oliva; è stato osservato inoltre che al comma 1 occorre fare riferimento anche all'abuso di posizione dominante; infine, in relazione al disposto del comma 2, si sottolinea che in base alle norme vigenti l'Autorità avvia istruttorie e indagini conoscitive sulla base di elementi comunque in suo possesso e di quelli portati a sua conoscenza da pubbliche amministrazioni o da chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni rappresentative dei consumatori e che appare quindi incongruo limitare (all'Agenzia delle dogane) i soggetti a tal fine presi in considerazione;

all'articolo 9 (Ammissione al regime di perfezionamento attivo per gli oli di oliva vergini), è apparso eccessivamente oneroso dal punto di vista procedimentale subordinare l'autorizzazione ministeriale all'immissione al regime di perfezionamento attivo al parere obbligatorio e vincolante del Comitato di coordinamento di cui all'articolo 6 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462;

all'articolo 12 (Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato), è stato rilevato che le modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità degli

enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, non appaiono essere del tutto coordinate con il testo vigente del predetto decreto, in quanto alcune delle fattispecie di reato (articoli 473, 474, 515, 516, 517 e 517-quater) indicate dal medesimo articolo 12 già comportano la responsabilità amministrativa dell'ente;

all'articolo 14 (Rafforzamento degli istituti processuali e investigativi), è stato sottolineato che il condivisibile obiettivo di assicurare qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini non deve necessariamente comportare l'introduzione nell'ordinamento di discipline processuali penali speciali che abbiano ad oggetto i reati volti a punire condotte pregiudizievoli rispetto al predetto obiettivo in tal senso è stata sollecitata una valutazione dell'impatto delle medesime sull'intero ordinamento processuale;

sempre all'articolo 14, è stata in ogni caso segnalata l'opportunità di prevedere anche in relazione alle ipotesi previste dal comma 2 la «confisca per equivalente» (articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992), per ovviare a manovre fraudolente di occultamento e distrazione dei proventi illeciti;

all'articolo 15 (Sanzioni accessorie in caso di condanna per il delitto di adulterazione o contraffazione), è stata segnalata l'opportunità di ricomprendere, tra i reati che danno luogo all'applicazione delle sanzioni accessorie, anche i reati di cui agli articoli 515 (frode in commercio) e 516 (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine) del codice penale;

all'articolo 16 (Obbligo di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale), è stato osservato che il comma 3 fa riferimento a un procedimento di riconoscimento non meglio precisato, posto che con l'entrata in vigore del regime obbligatorio di indicazione dell'origine degli oli, il procedimento di riconoscimento prima previsto e la conseguente attribuzione di un codice alfanumerico di identificazione (articolo 9 del regolamento (CE) n. 1019/2002) è venuto meno; è stata rilevata altresì l'impossibilità per il detentore del registro di carico e scarico ivi indicato, a carico del quale è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro, di conoscere se i soggetti conferenti olio e/o olive abbiano assolto o meno agli obblighi di cui al comma 1;

infine, appare infine indispensabile prevedere un periodo transitorio di un anno per l'applicazione delle nuove norme, e in particolare di quelle relative all'etichettatura, al fine di consentire la commercializzazione delle scorte di prodotto,

rilevato infine che:

appare opportuna - al fine di rafforzare l'attività di contrasto alle frodi commesse nella filiera degli oli di oliva vergini e extravergini, nonché la tutela della salubrità del territorio rurale e la lotta alle contraffazioni dei prodotti agroalimentari e agroambientali a garanzia della qualità, attraverso anche l'attività di controllo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, l'istituzione di un nuovo comparto di specializzazione del Corpo forestale dello Stato in materia di sicurezza agroalimentare e agroambientale, in coerenza con le direttive per il riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia, fissate dal decreto ministeriale 28 aprile 2006. Il comparto potrebbe svolgere la propria attività sul territorio nazionale attraverso la costituzione di reparti agroalimentari e agroambientali coordinati dal Nucleo agroalimentare e forestale (NAF), istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 marzo 2001, n. 49. In tal modo, si potrebbe rafforzare l'attività di controllo nel punto più vulnerabile della filiera illegale dei prodotti e delle materie agroalimentari, forestali e ambientali, ovvero quello dei trasporti su strada, connessi a transazioni e produzioni illecite, che durante le rotte sul territorio nazionale possono essere più facilmente verificate,

impegna il Governo

a valutare le problematiche esposte in premessa e gli effetti applicativi delle disposizioni citate, anche al fine di assumere ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, al fine di pervenire alla

relativa soluzione.

0/5565/XIII/2. Paolo Russo